



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

ORDINANZA n. 01/2015

DISCIPLINA DEI PUNTI DI SBARCO DEL PESCATO PRESSO IL PORTO DI ORISTANO E IL PORTICCILO TURISTICO DI TORREGRANDE(OR).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto di ORISTANO:

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio del 12 ottobre 1993 che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 05 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 583/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti n.854/2004 e n. 882/2004, deroga al Regolamento n. 852/2004 e modifica dei Regolamenti n. 853/2004 e n. 854/2004;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 05 dicembre 2005, che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 853-854-882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) 853-854/2004;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 (c.d. Mediterraneo) del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 404/2011 della Commissione del 08 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

- VISTA** la legge n. 283 del 30 aprile 1962 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2003 recante “norme per l’etichettatura dei prodotti ittici e sistemi di controllo”;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, “Attuazione delle direttive n. 89/395/CE e 89/396/CE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”;
- VISTO** il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, “Attuazione della Legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di pesca marittima”;
- VISTO** il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, “Modernizzazione della pesca marittima e dell’acquacoltura”;
- VISTO** il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
- VISTO** il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, e in particolare l’articolo 22 che affida ai Comandanti delle Capitanerie di porto la direzione delle attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l’accertamento delle infrazioni;

- VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. DGSAN 0025442-P del 10 agosto 2010 recante le indicazioni operative condivise in ambito di coordinamento interregionale per la sicurezza alimentare al fine dei controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione di cui al Regolamento CE 854/2004, allegato III, capo I;
- VISTA** la nota della competente ASL di Oristano prot. n° PG/2014/62067 del 19 settembre 2014 con la quale è stato trasmesso l'elenco dei punti di sbarco idonei alla ricezione dei prodotti della pesca;
- VISTA** la nota di questa Capitaneria di Porto prot. n° 14147/2014 del 17 novembre 2014 con la quale veniva inviata alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale - Servizio Pesca, alla Azienda Sanitaria Locale n° 5 – Servizio di igiene degli alimenti di origine animale, al Comune di Oristano ed al Comune di Santa Giusta la bozza della presente Ordinanza per l'opportuna condivisione;
- CONSIDERATO** che in merito a tale nota non sono stati espressi pareri o osservazioni contrarie da parte dei predetti Enti;
- VISTO** il Regolamento del Porto turistico di Torregrande, approvato, per i soli aspetti di sicurezza della navigazione e di sicurezza e polizia portuale, con Ordinanza n. 12/2012 del 16 luglio 2012 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** la determinazione Rep. N. 2812/DOR-PROT. N. 48304/I.4.3 del 22.12.2014 con la quale è stato approvato il piano ormeggi del settore pesca e il piano generale dei parcheggi all'interno del porto turistico denominato "Sa Mardini" in località Torregrande del comune di Oristano;

RITENUTO opportuno emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo del pescato presso il porto industriale di Oristano e presso il porticciolo di Torregrande(Or), e che costituiscano un ausilio per gli operatori e gli organi di controllo;

RITENUTO necessario implementare l'attività ispettiva del prodotto ittico sbarcato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, di concerto con la competente Autorità sanitaria locale, in applicazione ed attuazione dei vigenti Regolamenti comunitari e discendenti normative nazionali;

VISTI gli artt. 17, 30,65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalla data odierna sono disciplinati, in base alle disposizioni che seguono, i punti di sbarco del pescato presso il porto industriale di Oristano e il porticciolo turistico di Torregrande(Or), così come individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza.

Pertanto,

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- a) **PRODOTTI DELLA PESCA:** tutti gli animali marini o parti di essi, ad esclusione dei mammiferi acquatici, destinati al consumo umano;
- b) **PUNTO DI SBARCO:** banchina/e portuali, individuate dalla presente ordinanza, dedicata/e alle operazioni di sbarco dei prodotti ittici;

- c) **PUNTO DI SBARCO E CONTROLLO:** banchina/e portuali, individuate dalla presente ordinanza, dedicata/e alle operazioni di sbarco dei prodotti ittici e al controllo da parte del personale del Servizio Veterinario della locale A.S.L.;
- d) **SBARCO IN BANCHINA:** tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del prodotto ittico dall'unità da pesca al veicolo autorizzato al trasporto dello stesso;
- e) **TRASBORDO o TRAVASO:** tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del prodotto ittico dall'unità da pesca al veicolo autorizzato a trasportare i prodotti della pesca ad un mercato ittico o ad un impianto collettivo per le aste o ad uno stabilimento riconosciuto;
- f) **MERCATO LOCALE:** territorio dell'Azienda A.S.L. compreso il Comune nel quale avviene lo sbarco.
- g) **STABILIMENTO:** ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati;
- h) **COMMERCIALIZZAZIONE:** qualsiasi forma di immissione nel mercato dei prodotti ittici. Per commercio "al dettaglio" si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense aziendali e istituzionali, i ristoranti e le strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso.

Articolo 2 – Campo di applicazione e finalità del provvedimento

La presente Ordinanza disciplina le operazioni e le comunicazioni da effettuarsi da parte dei comandanti di tutte le unità da pesca nonché le attività di sbarco, commercializzazione e/o trasbordo su autoveicoli dei prodotti della pesca presso le banchine del porto industriale di Oristano e del porticciolo turistico di Torregrande.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella vigente normativa comunitaria e nazionale, finalizzati a garantire:

1. al personale deputato al controllo:

- l'acquisizione dei dati riferiti alle catture;
- la verifica della correttezza di impiego degli attrezzi da pesca;
- la verifica della documentazione da produrre all'atto dello sbarco.

2. il rispetto delle misure minime di sicurezza della navigazione e sanitarie.

Articolo 2 – Punti di sbarco e di controllo del pescato

Questa Autorità Marittima, visto il parere della locale A.S.L., considerato il consistente traffico delle unità da pesca locali di piccole e medie dimensioni ed al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti la regolamentazione della navigazione e del traffico nella propria giurisdizione, salvaguardare la vita umana in mare, nonché la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino costiero, individua e definisce esclusivamente i seguenti punti idonei allo sbarco e allo sbarco e al controllo del prodotto ittico, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante delle presente Ordinanza:

- lungo le banchine denominate “RIVA NORD CENTRO” e “RIVA EST CENTRO” all'interno del porto industriale di Oristano per consentire lo sbarco e la commercializzazione del prodotto ittico;
- all'intersezione tra la radice della banchina denominata “principale ovest” e la banchina denominata “pesca”(dallo spigolo per una lunghezza di 15 m e una larghezza di 5 m) per consentire lo sbarco ed il controllo del prodotto ittico da parte del personale deputato al controllo;

- all'interno della c.d. "zona pesca" del porticciolo di Torregrande, più precisamente lungo le banchine denominate "principale ovest" e "pesca" e lungo i moli denominati "L", "M" ed "N" per consentire lo sbarco e la commercializzazione del prodotto ittico.

Al fine di garantire i requisiti sanitari e di sicurezza della navigazione minimi, non è consentito lo sbarco del prodotto ittico in nessun altro luogo se non autorizzato, in via esclusiva e temporanea, da questa Autorità Marittima.

Articolo 3 – Controllo Sanitario

Il controllo sanitario non è obbligatorio in caso di sbarchi di piccole quantità, di cessione diretta del prodotto pescato dal pescatore al venditore al minuto o al consumatore, a condizione che si tratti di quantità non superiore ai 100 kg e che avvenga sul mercato locale; in tale caso il controllo sanitario da svolgere su queste partite di prodotti della pesca sarà effettuato in osservanza dei regolamenti comunali di igiene e di veterinaria vigenti.

Tutti i pescherecci non iscritti nei RR.NN.MM. e GG. della Capitaneria di Porto di Oristano che intendono effettuare lo sbarco dei prodotti della pesca in banchina, devono preventivamente comunicare l'intenzione di effettuare le suddette operazioni alla sala operativa di questa Capitaneria di Porto via radio (VHF CH 16) o via telefono (0783-72262 o 0783/359933) e attendere il relativo nulla osta da parte della stessa.

Gli armatori dei pescherecci non iscritti nei suddetti registri, che intendono fare porto base ad Oristano per almeno 9 mesi l'anno possono presentare una richiesta di Nulla Osta avente validità permanente. Il Nulla Osta decade in caso di assenza dal porto di Oristano per un periodo superiore a 3 mesi.

Articolo 4 – Prescrizioni particolari per le attrezzature e per i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca

Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico, di sbarco e di trasbordo devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione.

Lo scarico ed il trasbordo devono essere effettuati rapidamente ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere posti immediatamente in ambiente protetto, alla temperatura appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto ghiaccio nei mezzi di trasporto.

Non devono essere utilizzate attrezzature né si deve ricorrere a manipolazioni che possano deteriorare le parti commestibili dei prodotti; il veicolo ed i contenitori utilizzati per il trasporto devono essere puliti, le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti, lisce e facili da pulire e disinfettare.

Tutti i contenitori destinati a venire in contatto coi prodotti della pesca devono soddisfare le disposizioni dell'art. 2, comma 1 e 3 del DPR 23 agosto 1982 n. 777 e successive modifiche; per quanto riguarda l'etichettatura, i predetti contenitori devono soddisfare le disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 25 gennaio 1992 n. 109 e successive modificazioni.

Fermo restando che i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici devono rispettare la vigente normativa in materia di circolazione stradale e nello specifico di accesso alle aree portuali, nonché alle prescrizioni di natura igienico sanitaria, l'automezzo adibito al trasporto dei prodotti della pesca deve essere costruito ed attrezzato in modo che durante il trasporto possa essere rispettata la temperatura del ghiaccio in fusione e deve essere dotato di autorizzazione sanitaria al trasporto ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. c) del DPR 26 marzo 1980 n. 327.

È comunque fatto divieto ai suddetti mezzi di sostare sulle banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasbordo del pescato.

Se per refrigerare i prodotti si utilizza ghiaccio, occorre far sì che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata in maniera opportuna onde evitare che rimanga a contatto col prodotto ittico; a tal riguardo è fatto divieto di sversare in banchina e/o direttamente in mare le acque di scongelamento del pescato accumulate negli appositi contenitori posti sul fondo dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca.

Sono vietate le lavorazioni del prodotto in banchina; è altresì vietato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

Al termine delle operazioni di sbarco e/o di controllo dovrà essere sempre assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Articolo 5 – Prescrizioni particolari per il Porto industriale di Oristano

Esclusivamente ai fini della commercializzazione, per esigenze legate alla security portuale, all'interno del solo porto industriale di Oristano è vietata la vendita al minuto di piccole quantità di prodotti ittici.

Ai fini del comma precedente si considera "piccola quantità" di prodotto della pesca un quantitativo di peso uguale o inferiore ai 15 (quindici) kg per sbarco o cessione giornaliera da parte di soggetti e imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 (quindici) metri (cfr. art. 18 Legge 23 luglio 2009 n. 99).

Articolo 6 – Prescrizioni particolari per il controllo del prodotto ittico

Presso il punto idoneo allo sbarco e al controllo del pescato all'interno del Porticciolo turistico di Torregrande, meglio individuato all'art. 2 della presente Ordinanza, sono vietati:

- a) l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca non impegnate nelle operazioni di sbarco e successivo controllo del pescato da parte del personale deputato al controllo;
- b) la sosta e la fermata dei veicoli all'interno dell'area in prossimità di detto punto, individuata da apposita segnaletica e delimitata attraverso idonee barriere fisiche;
- c) il deposito di attrezzi da pesca e/o di attrezzature utilizzate per le operazioni di sbarco, se non per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esse;

Resta inteso che tale area deve essere mantenuta libera da odori, fumi, polveri, gas di scarico degli automezzi, infestanti e altri possibili contaminanti.

Articolo 7 – Disposizioni transitorie e finali

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.oristano.guardiacostiera.it di questa Capitaneria di Porto nonché opportuna affissione agli albi dei Comuni rivieraschi e diffusione tramite gli organi di informazione.

Oristano, 09 gennaio 2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rodolfo RAITERI

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-